



Vendita di bevande alcoliche a bambini e adolescenti

Disposizioni

- Le bevande spiritose (anche bevande miscelate come alcopops) non possono essere distribuite ad adolescenti di età inferiore ai 18 anni e le bevande alcoliche di qualsiasi tipo a bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni. Ciò concerne anche il commercio online.
- Presso i punti di vendita devono essere collocati in modo ben visibile dei cartelli informativi sulle limitazioni di consegna a bambini e adolescenti. Le bevande alcoliche devono essere esposte in modo chiaramente separato da quelle non alcoliche.
- Si può ottenere una locandina che illustra i limiti d'età legali dall'[Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini](#) oppure dal [cantone](#).

Punti vendita: cos'è richiesto?

Negozi, chioschi e stand per spuntini

- I cartelli indicanti i limiti di vendita devono essere facilmente leggibili e collocati visibilmente al punto di vendita o alla cassa.
- Negli esercizi con o senza servizio di vendita le bevande alcoliche devono essere esposte chiaramente separate dalle bevande analcoliche, in modo che non sia possibile scambiare il prodotto e che non stimoli all'acquisto spontaneo.

Ristoranti, feste ed eventi

- Negli esercizi pubblici vanno posati degli avvisi sui tavoli oppure devono essere esposti in tutti i settori per la clientela grandi cartelli ben visibili e facilmente leggibili. Il solo avviso sulla carta dei menu non basta!

Commercio online

- dalle bevande analcoliche (art. 42 cpv. 1 e 44 ODerr). Questo vale anche per il commercio online (negozi online e siti Internet di esercizi di ristorazione come ristoranti, take-away e servizi di consegna). Le aziende che vendono alcolici online devono disporre di un sistema efficace per il controllo dell'età e garantire che il loro sistema funzioni (controllo autonomo). Nel punto vendita, e quindi anche nel commercio online, va inoltre specificato che la consegna di bevande alcoliche a bambini e adolescenti è vietata, con menzione dell'età minima per la consegna prevista dalla legislazione sulle derrate alimentari e sull'alcol (art. 42 cpv. 2 e 44 ODerr).
- L'implementazione tecnica di tale sistema è lasciata ai rivenditori online. Sono inoltre liberi di decidere se verificare l'età minima prima dell'acquisto durante la registrazione, durante il processo di acquisto o durante la consegna, e se effettuare il controllo autonomamente o affidarlo a una società esterna.
- Approcci possibili per il controllo dell'età nella consegna di bevande alcoliche: Vedi [Lettera informativa USAV 2025/2](#) (Controllo dell'età per la vendita di alcolici nel commercio online)